

STUDIO LAPIANA TM - Pierfloro LAPIANA, con studio in Viareggio (Lu).
Dottore Commercialista e Revisore Legale
www.studiolapiana.com, info@studiolapiana.com e studiolapiana@legalmail.it (PEC)



INFORMATIVA DEDICATA AI SIGG. CLIENTI DELLO STUDIO P. LAPIANA

ELENCO DEI PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI PER I REDDITI DELL'ANNO 2021 E SUCCESSIVI, DI CUI AI MODD. REDDITI/PF-2022 e 730-2022.

Elenco dei principali oneri deducibili (dal reddito imponibile Irpef) e detraibili (dall'Irpef da versare)

Per poter **dedurre le spese** è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel "suo interesse", mentre per alcune tipologie di spese la **deduzione** è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell'interesse dei **familiari fiscalmente a carico**. Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a **2.840,51 euro** annui, elevato a 4.000,00 euro annui per familiari fino a 26 anni di età, al lordo degli eventuali oneri deducibili.

A) Si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:

- gli oneri dei contributi **previdenziali e assistenziali**
- gli oneri dei contributi per i **fondi integrativi del servizio sanitario nazionale**
- gli oneri dei contributi per **forme pensionistiche complementari e individuali**, per un importo non superiore a **5.164,57 euro**

Oltre alle **spese mediche generiche** e di assistenza specifica per i portatori di handicap, si possono dedurre **dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:**

- gli **assegni periodici** per il mantenimento del coniuge separato o divorziato
- **contributo** sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge (p. es., **consorzio bonifica e canone concessione comunale**), purchè relativi a immobili il cui reddito concorre alla formazione di quello complessivo (Ad esclusione, quindi, degli immobili locati con la cd. -cedolare secca-)
- erogazioni liberali a favore di **istituzioni religiose**
- erogazioni liberali a favore delle **organizzazioni non governative**
- erogazioni liberali a favore di **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute
- erogazioni liberali a favore di **università, enti di ricerca ed enti parco**
- **rendite, vitalizi, assegni alimentari** ed altri oneri
- gli oneri dei **contributi previdenziali** versati per gli addetti ai **servizi domestici** ed all'assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a **1.549,37 euro**

B) Si possono detrarre dall'imposta Irpef, con detrazione dall'imposta del **19%**, quali oneri detraibili:

Nell'interesse proprio del contribuente o dei familiari fiscalmente a carico

- le **spese sanitarie** per un importo che deve essere superiore a **129,11 euro**, purchè documentate da **scontrino fiscale** cd. -parlante-, cioè con già impressi, sia il proprio codice fiscale che il codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket ssn
- le spese sanitarie per **disabili**, senza limiti di importo
- le spese per acquisto e riparazione **veicoli per disabili**, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a **18.075,99 euro**
- le spese per l'**istruzione secondaria e universitaria**, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali
- le spese per **attività sportive praticate da ragazzi (minorenni)**, per un importo non superiore a **210,00 euro** per ogni ragazzo
- le spese per **canoni di locazione** sostenute da **studenti universitari fuori sede**, per un importo non superiore a **2.633,00 euro**
- le spese sostenute dai genitori per la frequenza di **asili nido** da parte dei figli, per un importo non superiore a **632,00 euro**
- gli oneri dei contributi versati per il **riscatto del corso di laurea**, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza

- le spese **sanitarie** per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per un importo **superiore a 129,11 euro**
- le spese **funebri** per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a **1.549,37 euro**
- le spese per **intermediazione immobiliare**, per un importo non superiore a **1.000,00 euro**
- le spese **veterinarie**, per un importo **superiore a 129,11 euro**, con un **limite max di 387,34 euro fino al 2019 e max di 500,00 euro dal 2020**
- interessi per **mutui** ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, per un importo non superiore a **4.000,00 euro**
- interessi per **mutui** ipotecari per l'acquisto di **altri immobili** stipulati prima del 1993, per un importo non superiore a **2.065,83 euro**
- interessi per **mutui** contratti dopo il 1997 per **recupero edilizio**, per un importo non superiore a **2.582,28 euro**
- interessi per **mutui** ipotecari stipulati per **costruire l'abitazione principale**, per un importo non superiore a **2.582,28 euro**
- interessi per **prestiti o mutui agrari**, per un importo che non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati
- **premi assicurazioni** sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a **530,00 euro**
- le **erogazioni liberali** a favore di: partiti politici, onlus, società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura "La Biennale di Venezia", attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale;
- Dal 2018 i **premi assicurativi contro le calamità naturali** degli immobili;
- Dal 2018 le spese sostenute per **abbonamenti ferroviari e trasporto pubblico locale** con un max di euro 250,00.

Spese per recupero edilizio con detrazione fiscale del 50%.

(LL. 205-2017 e 145-2018, recuperabili in 10 anni)

Per le spese effettuate fino al 25 Giugno 2012 la detrazione fiscale è del 36%, mentre per quelle effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2021 la detrazione fiscale sale al 50%, mentre per le spese effettuate dal 2022 in poi la detrazione ritornerà al 36%. Il limite di spesa riferito a ogni unità immobiliare su cui applicare la percentuale sale a 96.000,00 euro sulle spese effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2021, per ritornare a 48.000,00 euro sulle spese effettuate dal 1° Gennaio 2022 in poi.

Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:

- le spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000,00/48.000,00 euro per ogni unità immobiliare, sono recuperabili in 10 anni;
- le spese, purchè effettuate dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2016, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni), anche se non legate alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare, sono recuperabili al 50% in 10 anni;
- le spese, purchè effettuate dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2021, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni), purchè legate alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 16.000,00 euro (solo nel 2021, invece che euro 10.000,00 per gli altri anni) per ogni unità immobiliare, sono recuperabili al 50% in 10 anni.

Spese per risparmio energetico con detrazione fiscale del 65%.

(LL. 205-2017 e 145-2018, recuperabili in 10 anni)

Per le spese effettuate fino al 5 Giugno 2013 la detrazione fiscale è del 55%, mentre per quelle effettuate dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2021 la detrazione fiscale sale al 65% (ma quelle relative alle schermature solari, alla sostituzione di infissi e di caldaie di classe A, ma senza termovalvole, dal 2018 scendono dal 65% al 50%), mentre per quelle effettuate nel 2022 la detrazione scende al 50% e per quelle effettuate dal 2023 in poi la detrazione ritornerà al 36%.

Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:

- le spese per interventi di **riqualificazione energetica** di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;
- le spese per l'installazione di **pannelli solari**, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;
- le spese per la sostituzione di **impianti di climatizzazione**, fino a un max di 54.545,45 euro per ogni unità immobiliare, **compresi anche quelli cd. -a pompa di calore-**.

Detrazione del 36% per il cd. -Bonus Verde-. (LL. 205-2017 e 145-2018)

- Per il quadriennio 2018-2021 è stata introdotta la detrazione Irpef del 36%, il cd. -bonus verde-, sui lavori per il recupero di balconi, terrazzi, parchi e giardini, anche condominiali, con un max di euro 5 mila per ogni unità immobiliare.

Bonus Cultura per i cd. -18enni-. (LL. 205-2017 e 145-2018)

- Per il triennio 2019-2021 è stato introdotto il cd. -bonus cultura- per i 18enni, pari ad un voucher di euro 500,00 una-tantum da spendere in musei, libri ecc., presso gli operatori convenzionati.

Detrazione del 65% per il cd. -Art Bonus- (L. 106-2014) e per il cd. -Social Bonus-. (D. Lgs. 117-2017)

Dal 2014 è prevista la detrazione Irpef/Ires del 65% recuperabile in tre anni, sulle erogazioni liberali (a certe condizioni e con il limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche, enti e coloro che non esercitano attività di impresa o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa) in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo;

Dal 2018 lo stesso meccanismo si applica anche alle donazioni di persone fisiche e imprese a favore degli enti no profit intenzionati a recuperare immobili storici o confiscati.

Detrazione del 50%/70%/80% per il cd. -Sisma Bonus-. (LL. 232-2016 e 205-2017 e 145-2018)

Dal 1° Gen. 2017 al 31 Dic. 2021 è stato introdotto il cd. -Sisma Bonus-, con la detrazione Irpef del 50% (o del 70% se la classe di rischio dell'immobile migliora di un livello che sale all'80% se migliora di almeno due livelli) recuperabile in 5 anni e che viene riconosciuta per le spese sostenute dal 2017 al 2021 al fine di adeguare gli immobili, che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica, alle misure antisismiche al fine di prevenzione ed è riconosciuta sia per le abitazioni che per le attività produttive nel limite max di euro 96.000,00 annui.

Qualora queste spese coesistano con quelle di ristrutturazione edilizia (ma non anche con quelle di recupero energetico) queste saranno essere assorbite dal sisma bonus, per cui il recupero fiscale sarà del 70%/80%, invece che del 50% e sarà recuperabile in 5 anni, invece che in 10 anni (Ris. Ag. Entrate n. 147E-2017).

Viene istituita dal 2018, la detrazione Irpef dell'80% sui lavori combinati di ristrutturazione edilizia e di interventi antisismici, qualora questi lavori portino al miglioramento di una classe di rischio dell'immobile (mentre se il miglioramento è di almeno due classi, la detrazione Irpef sale all'85%), recuperabile in 5 anni.

Super Bonus 110%. (L. 178-2020)

Viene prorogato al 30 Giu. 2022, ulteriormente prorogabili al 31 Dic. 2022 a condizione che al 30 Giu. 2022 almeno il 60% dei SAL (Stati Avanzamento Lavori) previsti sia stato pagato ed il relativo credito d'imposta sui lavori edilizi ed energetici, sarà spendibile in 4 anni, anziché in 5.

Bonus Idrici. (L. 178-2020)

Vengono introdotti, per il 2021, i due cd. -Bonus Idrici-: il nuovo credito d'imposta del 50% nella misura max di euro 1.000,00 sulle spese sostenute per la sostituzione di lavandini-rubinetti-miscelatori per bagno e cucina ad alta efficienza idrica e di vasi sanitari, questi ultimi a scarico ridotto di acqua e l'altro nuovo credito d'imposta del 50% nella misura max di euro 1.000,00 per ogni unità immobiliare od esercizio commerciale e di euro 5 mila per gli esercizi pubblici sulle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile.

Bonus Chef. (L. 178-2020)

Viene introdotto, per il 2021, il cd. -Bonus Chef-, il nuovo credito d'imposta fino al 40% nella misura max di euro 6 mila sulle spese sostenute dal 1° Gen. al 30 Giu. 2021 per l'acquisto di attrezzature-macchinari e la partecipazione a corsi di aggiornamento, siano lavoratori dipendenti che autonomi.

Voucher Occhiali Vista. (L. 178-2020)

Viene introdotto, per il 2021, l'introduzione di un voucher di euro 50,00 per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, a condizione che il proprio nucleo familiare abbia un reddito Isee fino ad euro 10 mila;

Fonte: www.ilsole24ore.com

Viareggio, 4 Gennaio 2021.